



OSSERVATORIO SULLA SPESA PUBBLICA E SULLE ENTRATE

## IL REDDITO DI CITTADINANZA

Analisi e valutazioni sul decreto-legge

“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”

*A cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali*

OSSERVATORIO SULLA SPESA PUBBLICA E SULLE ENTRATE  
**IL REDDITO DI CITTADINANZA**

Analisi e valutazioni sul decreto-legge  
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”

*A cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali*

**COORDINAMENTO, ELABORAZIONE E REDAZIONE:**

Prof. Alberto Brambilla

Dott. Natale Forlani

Prof. Gianni Geroldi

Dott. Claudio Negro

Chiuso in redazione il 30 gennaio 2019



## **Premessa: dal reddito di inclusione al reddito di cittadinanza**

Dopo mesi di dibattito imperniato sulla promessa di erogare **780 euro mensili** per i disoccupati e per l'adeguamento delle pensioni minime (cfr. *Tabella 1*), che avrebbe comportato costi insostenibili per la finanza pubblica, la Legge di Bilancio 2019, e il decreto attuativo varato dal Consiglio dei Ministri, ripiegano in pratica sulla riformulazione delle misure già presenti nel vigente Reddito di inclusione (Rei) varato nel corso della precedente legislatura.

Il reddito di cittadinanza (Rdc, l'acronimo usato nel Decreto), sconfessando di fatto la sua denominazione, assume come il precedente Rei la veste di una misura di contrasto alla povertà assoluta. Sempre in analogia con il preesistente sistema, adotta l'indicatore di situazione economica (ISEE) per definire il reddito e il patrimonio detenuto dai nuclei familiari, e per selezionare i potenziali percettori. Contestualmente, il nuovo programma introduce alcune significative innovazioni in merito all'allargamento della platea dei potenziali percettori, agli importi massimi da erogare, alle modalità di gestione delle politiche attive e al regime sanzionatorio. Tali novità non rappresentano solo una mera evoluzione del precedente Rei ma per certi aspetti, come per la politica attiva del lavoro che assume un rilievo primario rispetto a quella della inclusione sociale, e le misure a sostegno delle pensioni basse ("pensione di cittadinanza"), ne alterano anche il significato.

**Tabella 1 - Calcolo costo totale per portare le pensioni a 780 € mese (pensioni di cittadinanza)**

Tipo di prestazione per pensionato	n° prestazioni in pagamento	imp. medio annuo lordo (mln €)	imp. mensile lordo €	imp. mancante per arrivare a 780 € <sup>(4)</sup>	imp. annuo per portare a 780 € x 13 mesi	costo tot. per prestazione a 780 €
Pensione invalidità civile <sup>(1)</sup>	932.289	3.731	287,04	492,96	6.408,54	5.974.611.433,01 €
Pensioni e assegni sociali	861.811	5.577	428,98	351,02	4.563,29	3.932.695.899,22 €
Pensioni di guerra	175.389	7.146	549,73	230,27	2.993,52	525.030.850,92 €
Altre prestazioni minori di 507€ <sup>(2)</sup>	95.027	3.700,00	285	495	6.435,00	611.498.745,00 €
Pensioni tra 1 e 2 volte il minimo <sup>(3)</sup>	2.142.555	9.341,65	718,59	61,41	798,35	1.710.508.784,25 €
<b>Costo totale per portare tutte le prestazioni a 780 € netti al mese per 13 mensilità</b>	<b>4.207.071</b>					<b>12.754.345.712,40 €</b>
<b>NOTE</b>						
(1) Non è stata considerata l'indennità di accompagnamento (519,71 €/mese) per il 2019.						
(2) Sul totale delle prestazioni fino a 1 volta il trattamento minimo (TM) vengono dedotte le pensioni di invalidità, gli assegni sociali e le pensioni di guerra; sul risultato (285.080 pensionati), la maggiorazione a 780 € si applica solo ad un terzo, che ne beneficerebbe per motivi di reddito complessivo e/o familiare.						
(3) Anche sulle pensioni fino a 2 volte il TM (pari a 4.285.109) quelle che potrebbero beneficiare della maggiorazione a 780 € sono circa 1/2 (stima).						
(4) La soluzione adottata calcola il differenziale tra l'importo attualmente in pagamento e quello relativo a 780 €, definite pensioni di cittadinanza; il calcolo non è sulle prestazioni, che al 2017 sono circa 22.994.698, ma sul pensionato; i pensionati infatti sono 16.041.852 e percepiscono 1,433 pensioni per ogni pensionato.						
<b>CONSIDERAZIONI</b>						
Quindi, calcolando il differenziale a 780 euro per testa (per pensionato), gli importi si riducono; se poi si calcolano i 780 € solo su 12 mensilità il costo si riduce ancora. Il calcolo non considera l'aumento delle pensioni dell'1,1% per l'adeguamento all'inflazione. La controprova sugli importi annui in pagamento conferma i calcoli.						
Come si può notare dalla cifra totale, l'operazione è impossibile da sostenere in termini economici e difficilmente la Commissione UE la approverebbe, e così pure i mercati; con l'attuale rapporto debito/Pil, una spesa corrente di queste dimensioni produrrebbe disequilibri di bilancio non sostenibili e tali da produrre un aumento insostenibile dello spread; inoltre questa ipotesi chiuderebbe tutte gli spazi per riformare la Fomero.						
<b>Inoltre, un incremento a 780 € netti al mese per 13 mensilità produrrebbe un'elusione o evasione contributiva enorme, poiché per avere una pensione netta di 780 € occorre un lordo di almeno 1.000 € e quindi uno stipendio o reddito di almeno 1.500 € mese, che è pari al reddito medio dichiarato; per cui chi può cercherà di versare il meno possibile, tanto arriverà sempre un benefattore che aumenterà la pensione a chi non ha mai pagato né tasse né contributi.</b>						

Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

## **La platea dei potenziali percettori e i benefici previsti**

Nella relazione tecnica sono indicate poco più di **1,3 milioni** i nuclei familiari potenzialmente beneficiari del Rdc, equivalenti a poco meno di **5 milioni di persone**, con un notevole incremento della platea rispetto ai 2,8 milioni di persone che erano state stimate con la messa a regime del Rei.

Tali nuclei familiari sono individuati tra quelli che, basandosi sul parametro ISEE, hanno un reddito inferiore ai 9.360 euro. Agli aventi diritto verrà erogato un sussidio destinato ad integrare il reddito fino a 6.000 euro annui nel caso di una persona singola (incrementati a 7.560 euro per i nuclei familiari composti esclusivamente da over 67), che possono aumentare in base ai carichi familiari, e beneficiare di un ulteriore importo massimo di 3.360 euro per i nuclei residenti in case in affitto. La scelta di differenziare gli importi per quelle che vengono definite con il titolo di pensioni di cittadinanza, che tali non sono perché si tratta di mere e temporanee integrazioni al reddito familiare, determina, tra l'altro, un'incomprensibile discriminazione di trattamento tra nuclei familiari, soprattutto se si considera l'ulteriore differenza di entità rovesciata per il contributo destinato ai residenti in case d'affitto, 150 euro per gli ultra 67enni contro 280 euro per i beneficiari in età di lavoro.

Sulle caratteristiche di questa potenziale platea, che l'Istat - sulla base di recenti indagini sui redditi delle famiglie - stima intorno a 1,6 mln di nuclei in condizioni di povertà assoluta comprendenti 4,750 milioni di persone, l'Anpal servizi ha effettuato un'interessante disaggregazione per età e condizione occupazionale, calcolando 1,050 milioni di minori, 1,3 mln di occupati con bassi salari o redditi e 1,4 mln di persone in età da lavoro realisticamente riattivabili, numeri che aiutano a comprendere le potenzialità dell'intervento.

Un aspetto singolare, e colpevolmente trascurato in queste analisi, è l'incidenza degli immigrati in condizioni di povertà assoluta (circa 1,6 milioni di persone secondo l'Istat), con un peso rilevantissimo sul totale dei potenziali percettori nelle aree del Nord Italia (oltre il 40% dei potenziali beneficiari). Gli immigrati sono ricompresi nella stima generale ma il decreto cerca in modo surrettizio, e a forte rischio di illegittimità, di ridurre l'incidenza introducendo il vincolo della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, per tutti i richiedenti. Tale aspetto potrebbe avere conseguenze finanziarie non marginali per la gestione dell'intervento, poiché, qualora la magistratura sulla base di sentenze già consolidate della Corte Costituzionale provvedesse ad estendere i benefici a tutti gli immigrati regolarmente residenti, le risorse disponibili stimate in sede di decretazione potrebbero rivelarsi insufficienti, con la conseguente necessità di ridefinire la platea dei percettori o l'ammontare medio dei benefici.

### ***Gli attori e le modalità di gestione degli interventi***

L'impianto del Rei, che ha richiesto circa 18 mesi per l'implementazione della strumentazione di supporto, è relativamente semplice: a) un soggetto erogatore, l'INPS, a cui viene affidato il compito di raccogliere le domande, di selezionarle verificando i requisiti dei richiedenti, di erogare i benefici e di sanzionare i comportamenti non conformi dei percettori; b) le Regioni, che possono concorrere a cofinanziare l'intervento integrando le risorse nazionali e programmando lo sviluppo dei servizi di accompagnamento; c) gli enti locali, ed in particolare i servizi sociali, chiamati a prendere in carico i componenti del nucleo familiare e a sviluppare un progetto di inclusione sulla base di specifici fabbisogni, ovvero per indirizzare coloro che hanno le caratteristiche di poter lavorare verso i servizi per l'impiego e i programmi di politica attiva del lavoro.

Il nuovo intervento opera tre significative, e a nostro avviso non condivisibili, innovazioni. Prevede uno sdoppiamento tra le attività di selezione e approvazione delle domande ed erogazione delle sanzioni, che rimangono in capo all'INPS, e le attività di raccolta delle domande e di erogazione dei benefici che viene trasferita alle Poste Italiane (mentre viene confermata la possibilità di inoltrare le domande tramite piattaforma telematica INPS, CAF e patronati). Produce

un'ulteriore diversificazione tra le modalità di erogazione delle misure di politica attiva del lavoro e quelle destinate all'inclusione sociale (con due distinte sottoscrizioni: una per il "patto del lavoro" e un'altra per il "patto di inclusione"). Amplia la platea degli attori preposti a dirigere gli interventi in ambito nazionale, con due piattaforme distinte finalizzate a monitorare gli interventi di politica del lavoro e di inclusione, ivi compresi i comportamenti degli operatori dei servizi e l'assunzione dei cosiddetti *Navigator* da parte di Anpal nazionale: prassi che, bypassando le competenze regionali sulla materia, prefigurano altrettanti motivi di conflitto interpretativo sull'art. 117 della Costituzione. A questo riguardo, si deve anche dire che le formule organizzative per l'attuazione delle politiche del lavoro adottate da alcune regioni sono tra le poche esperienze funzionanti che hanno dato riscontri positivi, soprattutto in termini di adesione ai servizi. Inoltre, tutti questi interventi richiederanno inevitabilmente, un *rifacimento delle procedure e dei software*, il rilascio dei pareri dell'Autorità garante della privacy, circolari interpretative da elaborare con il concorso di più amministrazioni, atti che richiedono articolate intese nell'ambito della conferenza stato-regioni, coinvolgimento degli enti locali per concordare i nuovi indirizzi e le modalità di intervento nei territori, bandi e concorsi per strutturare le piattaforme informatiche e per assumere il personale. Adempimenti talmente complessi che escludono qualsiasi possibilità di avviare organicamente il programma Rdc nelle scadenze proclamate dal Governo.

### ***Sulle politiche attive del lavoro***

A questa area di intervento, il Governo attribuisce addirittura il compito di rilanciare le politiche attive del lavoro nel loro insieme. I numeri dell'intervento non supportano però una tale ambizione. Siamo di fronte a un potenziale di **1,4 milioni** di persone attivabili al lavoro nell'ambito della platea Rdc, su un complesso di quasi 2,8 mln di persone in cerca di lavoro, 2,3 mln di giovani che non studiano e non lavorano, 1 mln di studenti potenzialmente coinvolgibili nei programmi di alternanza scuola-lavoro, circa 800 mila over 55 che hanno perso il lavoro e oltre 1 mln di donne in difficoltà nel conciliare i carichi familiari con quelli lavorativi. Francamente non si comprende perché tutte le attenzioni e le risorse delle politiche attive del lavoro debbano essere concentrate su una fascia di interventi che richiede approcci peculiari per un'offerta di lavoro caratterizzata da forte disagio sociale, come avviene del resto in tutti i paesi europei che adottano i programmi di contrasto della povertà. In effetti, l'impianto proposto è tutt'altro che convincente. Non si capisce la ragione per cui, a differenza dei percettori dei sussidi ordinari di disoccupazione, che in base alle norme vigenti se rifiutano la prima offerta di lavoro perdono il sussidio, per questi disoccupati si proceda alla sanzione solo nel caso del terzo rifiuto. Non è nemmeno chiaro cosa sia l'offerta di lavoro congrua dato che la norma richiamata (l'art. 25 del D.Lgs. n. 150/2015) prevede che la congruità sia determinata anche in rapporto all'indennità percepita dal beneficiario come sussidio di disoccupazione maggiorata del 20%<sup>1</sup>: indennità che nel caso specifico non esiste dato che parliamo di integrazioni al reddito personalizzate sulla base del reddito familiare.

La struttura degli incentivi per le imprese che assumono i percettori del Rdc è ancora più assurda. Il valore dell'incentivazione per le assunzioni, essendo legato al residuo del sussidio non usufruito nel limite dei 18 mesi per un valore legato alla integrazione del reddito familiare, non ha nessun effetto attrattivo per le imprese. Non bastasse questo, la possibilità di usufruire degli incerti

---

<sup>1</sup> La definizione di congruità dell'offerta di lavoro è contenuta nel Decreto 10 aprile 2018. Il provvedimento ministeriale è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 162 del 14 luglio 2018, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 3 e 25 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

incentivi viene rigorosamente ancorata alle assunzioni a tempo indeterminato, e cioè scartando oltre l'80% delle nuove attivazioni di rapporti di lavoro che sono a termine, stagionali o interinali. Le uniche realisticamente utilizzabili per attivare persone già penalizzate dalla condizione di bassa occupabilità e di scarsa appetibilità per le imprese. Sarebbe stato uno strumento più efficace stabilire che chi accetti un lavoro con retribuzione netta inferiore al Rdc abbia un'integrazione fino a un valore corrispondente, con il relativo contributo figurativo per la maturazione della pensione: si sarebbe disincentivato il rifiuto di lavori "poveri" (*low paid*) senza tirare in ballo avvertimenti tanto minacciosi quanto difficilmente praticabili. Con questo approccio invece, persino per gli 1,3 mln di occupati con rapporti part time o a termine (stimati nella platea dei possibili beneficiari), nel caso di cessazione di un lavoro temporaneo, non sarà conveniente ricercare attivamente una nuova occupazione, provocando di fatto una caduta dei livelli di occupazione già in corso. E questo potrebbe avvenire anche per tutti coloro che perdendo il lavoro rientrano potenzialmente nei requisiti ISEE per accedere al Rdc. Con un risultato finale che potrebbe comportare addirittura una perdita di posti di lavoro.

In altra direzione, il Decreto in questione ha accentuato l'enfasi sull'organizzazione dei lavori di pubblica utilità da parte degli enti locali, nell'ambito dei quali impegnare i percettori del Rdc. Nonostante le infauste esperienze del passato, che non di rado hanno prodotto un salasso nelle risorse disponibili delle amministrazioni, non è difficile prevedere che questa forma sarà quella privilegiata per aggregare i beneficiari ed estendere temporalmente i sussidi, facendo leva sulle mancate offerte di lavoro rivolte agli interessati.

Date queste premesse, la pretesa di rilanciare la capacità di intermediazione dei centri per l'impiego pubblici, attualmente ancorata ad un misero **3,2%**, collocamento obbligatorio compreso, dell'intero incontro tra domanda e offerta di lavoro, con degli improvvisati Navigator è del tutto illusoria. E poco significativo sarà anche il concorso delle Agenzie del lavoro private data la scarsa probabilità di poter coprire i costi dell'intermediazione con una quota degli incentivi derivanti da un numero ridotto di collocamenti (per pura curiosità si segnala che negli altri Paesi europei che adottano analoghi interventi di politica attiva per le persone in condizioni di povertà con dotazione di mezzi e di personale più rilevanti, i livelli di inserimento lavorativo effettivo sono mediamente attestati sul 25% dei soggetti presi in carico). I soggetti privati accreditati che, nelle regioni ove previsto, potranno essere scelti per il ***Patto per il Lavoro*** da parte dei percettori di Rdc, avranno infatti una premialità soltanto ad assunzione avvenuta (full time e a tempo indeterminato, con la clausola del non licenziamento nei primi 24 mesi). Nulla è riconosciuto come costo a processo per le attività di accoglienza, profilazione, orientamento. Questo ovviamente non può che disincentivare gli operatori privati dal partecipare al programma. Sorprende anche il fatto che, mentre le Agenzie Private riscuotano una premialità a fronte del collocamento, nulla sia previsto a favore dei CPI. Chiaramente questa scelta è riconducibile alla natura pubblica dei CPI, ma l'esperienza insegna (vedi Dote Unica Lavoro della Regione Lombardia) che quando i CPI sono inseriti in un contesto in cui concorrono alle medesime condizioni con le Agenzie private ottengono risultati migliori.

Il testo del Decreto crea problemi anche al regime di erogazione delle Politiche Attive; attualmente l'Assegno di Ricollocazione spetta a lavoratori, appunto, in cerca di ricollocazione: percettori di indennità di disoccupazione (NASPI) o di Cassa Integrazione Straordinaria che prevedano esuberi. Il Decreto lo finalizza ai percettori di Rdc. Ci si chiede allora perché, se si è in presenza di un tentativo di universalizzazione delle Politiche Attive, i circa 2.800.000 di cittadini che cercano lavoro senza essere percettori di Ammortizzatori Sociali o di Rdc debbano rimanere esclusi. Se si vuole creare uno strumento "universale", esso va ripensato ex novo e, soprattutto,

finanziato adeguatamente: le risorse a disposizione di AdR (assegno di ricollocazione) sono risibili rispetto alla potenziale platea.

### ***I regimi sanzionatori***

Questa è forse la parte più discutibile contenuta nel testo del decreto. Il tentativo di contrastare la principale critica verso il Rdc ossia di favorire nei fatti la convenienza a lavorare in nero, ha prodotto delle norme dal contenuto minaccioso ma di scarsa applicabilità. Alcuni aspetti, come la pretesa di ricorrere agli operatori dei servizi per controllare e denunciare alla Guardia di Finanza i comportamenti anomali nei consumi da parte dei beneficiari, diciamo con franchezza, sono anche un poco ridicoli. In effetti, tutto l'impianto dell'intervento è corredato da una meticolosa definizione degli obblighi degli enti e degli operatori, il cui adempimento lascia presagire una grave pesantezza burocratica e un'enorme difficoltà realizzativa, soprattutto conoscendo i limiti di efficienza organizzativa delle strutture pubbliche italiane. Rientrano in questo cumulo di vincoli procedurali le verifiche che l'INPS deve effettuare entro 5 giorni dalla presentazione della domanda sui requisiti dei potenziali beneficiari, la segnalazione da parte degli operatori alla piattaforma nazionale degli appuntamenti, delle attività promosse, delle inadempienze e delle modifiche della condizione dei redditi familiari dei beneficiari, con indicazioni cervelotiche per il calcolo degli stessi. Da parte loro, i beneficiari possono rifiutare tre offerte di lavoro ma sono drasticamente sanzionati per ogni minima inadempienza, anche se le stesse riguardano i comportamenti di un solo membro del nucleo familiare. Ma l'aspetto più irragionevole è la previsione di una pena dai 2 ai 6 anni di galera per le dichiarazioni mendaci, in buona parte collegabili alle omissioni degli introiti derivanti da prestazioni sommerse, dimenticando che per questo tipo di violazioni sono perseguibili i datori di lavoro e non i lavoratori. Il tutto, ovviamente, in assenza di anagrafi e banche dati che consentano di verificare a monte la correttezza delle dichiarazioni ISEE, e che diano evidenza delle prestazioni assistenziali che le varie amministrazioni già erogano ai beneficiari. In queste condizioni l'INPS, entro i 5 giorni prescritti, non potrà fare altro che prendere in considerazione le dichiarazioni autocertificate dei richiedenti. Evocare la mobilitazione della Guardia di Finanza e dell'Ispettorato del lavoro per snidare i finti poveri non ha senso. Lo confermano gli stessi dati pubblicati dalla Guardia di Finanza sulle verifiche effettuate su qualche decina di migliaia di dichiarazioni ISEE (sulle 6 mln totali) rilasciate per avere le esenzioni dei ticket sanitari e altre prestazioni assistenziali, che evidenziano che circa il 60% delle stesse sono da considerare "False". Questi numeri attestano non solo quanto sia elevato il potenziale di elusione delle norme, ma anche la sostanziale impossibilità di contrastare questi fenomeni con apparati di controllo esigui per definizione e organizzativamente deficitari.

### ***Oggi abbiamo più di un reddito di cittadinanza***

Grazie alle "generose" leggi del passato su baby pensioni, prepensionamenti e prestazioni di inabilità e invalidità che sono in pagamento dai 25 ai 43 anni (un periodo così lungo da essere incompatibile con un sistema pensionistico), possiamo ben affermare che già oggi nel sistema italiano sia in funzione un "***reddito di cittadinanza***" mascherato di cui beneficiano oltre 10 milioni di pensionati, tra i quali più di 8 milioni sono assistiti totalmente (oltre 4 milioni) o parzialmente dallo Stato. A ciò si potrebbero aggiungere le pensioni a superstiti con 20 e più anni di differenza di età tra il *de cuius* e il consorte, che comportano il pagamento di prestazioni ai superstiti anche per oltre 45 anni! Tra queste forme più o meno mascherate di assistenza (un quasi reddito di cittadinanza per i pensionati e le loro famiglie) ci sono le integrazioni al minimo e le maggiorazioni sociali di cui beneficiano oltre 3,4 milioni di pensionati, ma anche la quattordicesima mensilità e le pensioni e assegni sociali. Ci sono poi altri cittadini non pensionati, assistiti dallo Stato o da

organizzazioni che beneficiano di contributi statali o agevolati fiscalmente. Oltre alla pensione sociale (460 euro), diversi pensionati percepiscono anche sussidi comunali (tra i 100 e 300 euro), vivono in case popolari con affitto calmierato e, in molti casi, hanno agevolazioni sui mezzi pubblici e ad altri servizi erogati a livello locale; quindi, nel complesso, hanno sostegni che ammontano a un valore superiore ai fatidici 780 euro al mese, ***ma lo Stato non lo sa perché – a differenza di altri Paesi – noi non abbiamo una banca dati sull’assistenza, lacuna aggravata dalla mancanza di un efficace controllo.*** La stessa considerazione vale per un gran numero di cittadini assistiti dagli enti locali o dallo Stato con il Rei o altre misure, tutte basate sull’ISEE, che nel nostro Paese è facilmente aggirabile. A mero titolo informativo, ci sono poi circa 30 milioni di italiani che dichiarano redditi da zero a 7.500 euro lordi l’anno, e per garantire loro la sola sanità (ci sono poi tutti gli altri servizi pubblici) occorrono oltre 51 miliardi l’anno: vale a dire 1.870 € l’anno, cioè un contributo di 156 euro al mese che si somma alle altre forme di assistenza.

Come si vede, di persone che in un modo o nell’altro beneficiano di un ***reddito di cittadinanza ante litteram*** ce ne sono tante: forse più di 12 milioni. E il costo? Per la sola assistenza, lo Stato ha trasferito nel 2017 all’ente erogatore – l’INPS – circa 110 miliardi a totale carico della fiscalità generale, ossia soprattutto di quel 30% di cittadini che le tasse le paga davvero. A questi si devono sommare altri 10 miliardi erogati dagli Enti locali (è una stima della RGS perché manca nella contabilità nazionale una rilevazione efficace e omogenea di questo tipo di spese sull’intero territorio nazionale) e oltre 12 miliardi per il sostegno alla casa. Un totale enorme pari a oltre 132 miliardi l’anno (al netto della spesa sanitaria), ben di più dell’intero sistema pensionistico.

Eppure, oggi si propone di portare le pensioni basse (in genere di chi non ha mai pagato né imposte né contributi) a 780 euro netti al mese per 12 mensilità, che è più di quanto guadagnano tanti nostri giovani e molte donne e, in termini di prestazione previdenziale, rappresenta un importo pari o superiore a quello che oggi ricevono tanti artigiani, commercianti, donne e operai che hanno versato contributi e imposte per oltre 35 anni. Chi mai verserebbe ancora contributi sapendo che, pur evadendo o rimanendo sul divano, potrebbe contare su una pensione da 780 euro, un affitto sociale, qualche sconto sui mezzi e altri servizi sociali?

Esiste dunque la povertà economica? Risposta: sì! Ma per la metà è dovuta alla povertà educativa e alla marginalità sociale contro cui si battono in assoluta solitudine le Fondazioni di Origine Bancaria e una nutrita schiera di Onlus dotate di scarsi mezzi. Povertà educativa, alimentare e sociale, che perpetua la povertà “vera” e che si potrebbe ridurre significativamente con tanta educazione e un livello più elevato di istruzione, con strutture scolastiche efficienti e altre organizzazioni educative capaci di formare i giovani sulla base delle mutevoli richieste del mercato del lavoro e di aggiornare professionalmente e reinserire nella vita attiva le persone di tutte le età.

***Insomma, servono educazione e lavoro!*** Per il resto occorre far funzionare la macchina pubblica: l’unica banca dati efficiente che abbiamo e che ha dato risultati eccellenti è quella che riguarda ***“pensioni e pensionati”***; l’anagrafe generale dei lavoratori attivi è ferma al palo, mentre sarebbe utilissima per le politiche attive del lavoro e l’occupazione; al contempo, è inesistente la banca dati sull’assistenza. Oggi si conoscono solo i soggetti beneficiari di prestazioni fornite dall’INPS, peraltro non collegate a quelle Inail, mentre è del tutto sconosciuto l’importo e la tipologia delle prestazioni offerte da enti locali (comuni, province, comunità montane e regioni) o organismi sussidiati o agevolati dallo Stato, il che preclude ogni seria attività di monitoraggio. A differenza di tedeschi, svizzeri e francesi, nel nostro Paese non c’è un ***anagrafe dell’assistenza*** che per codice fiscale (vedasi l’esempio tedesco con i nostri connazionali ivi immigrati) ci dica quanto



un soggetto è sussidiato. Non solo, manca anche un'anagrafe fiscale che intervenga in modo attivo per comprendere perché un cittadino di 35 anni non abbia mai fatto una dichiarazione dei redditi: di cosa vive?

Ma di tutto ciò non c'è traccia nel decreto Rdc. Solo con una macchina pubblica che funzioni si possono aiutare i veri poveri e non foraggiare anche i furbi o, peggio, i malavitosi; si potrebbe capire perché su 16 milioni di pensionati, 8 sono totalmente o parzialmente assistiti dallo Stato, dato non riscontrabile nei Paesi che hanno un disegno coerente dell'intervento pubblico e un'amministrazione che funziona. Il reddito di cittadinanza si può fare, ma occorre avere un'anagrafe e dei centri per l'impiego funzionanti; diversamente, dei due obiettivi annunciati nel provvedimento governativo, ossia integrazione monetaria al reddito e inclusione socio-lavorativa, si realizza solo il primo, e l'intero progetto assume carattere puramente assistenziale che, anziché un'auspicata promozione, diventa un limite allo sviluppo.

### *Conclusione*

Esistono, in conclusione, fondati motivi per ritenere che il programma Rdc, fondato sul binomio di ampliare i sussidi e di rafforzare le politiche attive del lavoro, sia destinato a ridimensionare il raggio di azione per la sproporzione tra i costi effettivi e la dotazione finanziaria del Fondo (art. 1, c.255 della Legge n.145/2018). Inoltre, il dispositivo di legge rischia di fallire nell'obiettivo di contrastare le dimensioni della povertà assoluta in Italia ma, soprattutto, nell'intenzione di attivare un sistema funzionante di inserimento/reinserimento lavorativo. L'ampliamento dei sussidi aumenterà la propensione dei beneficiari ad utilizzare in modo opportunistico le risorse disponibili (vedi Tabella 1 e 2).

Le politiche attive basate su di un'improvvisata assunzione di operatori incaricati di fornire alle imprese un'offerta di lavoro proveniente da condizioni di disagio sociale e con bassa qualificazione, per un'occupazione a tempo indeterminato, non potranno che accentuare i livelli di sfiducia dell'imprenditoria verso i servizi pubblici per l'impiego, già ampiamente riscontrabile nei bassi livelli di intermediazione operati dagli stessi nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nel breve periodo il programma sarà rallentato dall'abnorme quantità di atti politico amministrativi e burocratici che sono la conseguenza implicita delle scelte operate dal legislatore. L'ostentata volontà di perseguire i comportamenti opportunistici, in assenza di una solida gestione delle informazioni in parte già disponibili presso le amministrazioni, con l'implementazione delle attività ispettive verso i percettori è paradossalmente destinata a fornire un alibi formidabile per la prosecuzione di politiche sbagliate.

**Tabella 2 - Dotazione finanziaria Rdc dalla Relazione Tecnica al Decreto Legge (dati in milioni di euro)**

<b>Dotazione finanziaria per Rdc</b>	<b>7.100</b>
Spesa per erogazioni Rdc	5.620
Spesa prosecuzione Rei	274
<b>Totale erogazioni a beneficiari</b>	<b>5.894</b>
Altre spese: Rafforzamento Centri Impiego	600
Incarichi e funzionamento ANPAL	211
Contratti CAF	20
Personale INPS e attività MLPS	52
<b>Totale altre spese</b>	<b>883</b>
<b>Uscite Totali</b>	<b>6.777</b>
<b>Disponibilità residue del Fondo</b>	<b>323</b>